



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso

U.O. TECNICA

Strada Provinciale n.2 s.n.c. – Tel. 0781/509114 E.mail: portoscuso@guardiacostiera.it

ORDINANZA n. 03/2012

Il Capo del Circondario Marittimo di Portoscuso e Comandante del Porto di Portovesme,

VISTA

la concessione demaniale marittima n.03/2011 in data 01.07.2011, rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Cagliari alla Soc. Re.No. s.r.l., con sede in Portoscuso – Zona industriale Portovesme, per la realizzazione di un rimessaggio nautico presso la cd. "Nuova Banchina Commerciale Est" del porto di Portovesme;

VISTO

il Regolamento del porto commerciale di Portovesme, approvato da questo Ufficio con ordinanza n.27/08 in data 26.07.2008, con particolare riferimento all'art.102, laddove è fatto divieto alle unità da diporto, di qualsiasi tipologia e dimensione, di entrare nel porto di Portovesme, salvo causa di forza maggiore o necessità di bunkeraggio;

VISTO

il proprio foglio n.1671 in data 11.03.2011, inerente all'aggiornamento del predetto Regolamento, a seguito del rilascio del titolo concessorio per la realizzazione di un rimessaggio nautico all'interno del porto commerciale di Portovesme;

VISTI

gli artt.17, 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione – Parte Marittima;

RAVVISATA

l'esigenza di modificare opportunamente il predetto Regolamento, al fine di regolare i movimenti di ingresso e uscita delle unità da diporto, da pesca o da traffico, provenienti o dirette al rimessaggio nautico ubicato presso la "banchina est" del dal porto di Portovesme;

ORDINA

ARTICOLO UNICO

Con decorrenza immediata l'art.102 b) DIVIETI punto 2) del Regolamento del porto commerciale di Portovesme, approvato con ordinanza n.27/08 in data 26 luglio 2008, richiamata nelle premesse è così modificato:

" 2) E' vietato, di massima, l'ingresso alle unità da diporto di qualsiasi tipologia e dimensione, salvo causa di forza maggiore o necessità di bunkeraggio, previa autorizzazione

dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso.

In deroga alla precedente disposizione, è consentito l'ingresso e l'uscita dal porto di Portovesme alle unità da diporto, da pesca e da traffico dirette e provenienti dal rimessaggio nautico realizzato presso la cd. "Nuova Banchina Commerciale Est", a condizione che:

- a) le stesse dirigano direttamente verso il rimessaggio nautico se in ingresso, ovvero verso l'imboccatura del porto se in uscita, senza stazionare nel bacino portuale o in prossimità delle altre banchine e pontili portuali;
- b) le stesse non intralcino in alcun modo le manovre di ingresso e/o uscita dal porto, quelle di ormeggio e/o disormeggio presso le banchine ed i pontili portuali, nonché ogni altra eventuale attività delle navi, da passeggeri, da carico e di quelle dei servizi tecnico-nautici, presenti in porto;
- c) l'ingresso e l'uscita dal porto delle unità da diporto, da pesca e da traffico di cui sopra potrà avvenire, esclusivamente, in ore diurne ed in periodi della giornata in cui non siano previste manovre portuali da parte di navi da passeggeri e da carico. Per tale motivo è fatto obbligo al concessionario del rimessaggio nautico, in occasione dell'ingresso o dell'uscita delle unità in parola dalla propria concessione, di contattare preventivamente la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso al fine di accertare che non siano previsti movimenti di navi.-

Portoscuso, 05 aprile 2012.

**F.to IL COMANDANTE
T.V.(CP) Giuseppe PASQUINO**

* Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993